



Statuto

ARTICOLO - 1 -

Costituzione e Denominazione.

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "Centro di Aiuto alla Vita – ODV ETS", **avente forma giuridica di Organizzazione** di Volontariato, senza fini di lucro, con sede in Chivasso.

ARTICOLO - 2 -

Scopi e finalità

- 1) **L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ha struttura democratica.**

Le attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, sono riconducibili alla beneficenza, all'erogazione di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate e alla promozione e tutela dei diritti umani.

L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di aiutare la maternità e la vita nascente evitando che il dramma della decisione per la maternità e per l'aborto debba esser vissuto dalla donna, in totale solitudine, creando premesse concrete perché ogni vita iniziata debba essere accolta, rendendo effettiva la libertà di non abortire.

- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, L'Associazione si propone di assicurare gratuitamente, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale, tipi di intervento quali:

Una consulenza clinica e specialistica nei casi di maternità bisognosa; l'ospitalità presso Istituti o possibilmente presso famiglie o comunità, alle donne prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia; l'incoraggiamento a ricercare, anche con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause inconscie del rifiuto del figlio, una assistenza tempestiva e qualificata ai bambini, specialmente se handicappati o sofferenti, nella fase postnatale, un aiuto domestico fondato sul volontariato, specialmente di giovani, nei casi di necessità, una azione di responsabilizzazione del padre e dei familiari, per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna; l'aiuto nella ricerca di fonti stabili di guadagno per la madre o per i genitori disoccupati, in caso di particolare bisogno, un aiuto economico immediato.

- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività associativa.

L'Associazione provvederà ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, dati i suoi scopi, ha durata illimitata.

ARTICOLO - 3 -

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Contributi degli aderenti;
 - b) Contributi privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) Per quanto riguarda l'acquisto di beni mobili e immobili registrati, l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari e la loro destinazione, si richiama il disposto dell'art.5 n.2 della legge 11 agosto 1991 n.256.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, la Giunta Esecutiva redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Tutto il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati nel presente Statuto.

ARTICOLO - 4 -

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO - 5 -

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio deliberata dalla giunta esecutiva, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, **secondo i termini indicati all'Art.23 del D.Lgs. 117 del 2017.**
- 2) La Giunta Esecutiva cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita, **acquisendone immediatamente diritti e doveri, in deroga all'Art. 24 del D.Lgs. 117 del 2017.**
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;

- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni agli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta della Giunta Esecutiva.

In ogni caso, prima di procedere alla esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengano mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 4) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO - 6 -

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

- 2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

d) ad esaminare il libro dei Verbali e il libro dei soci, facendone richiesta al Presidente.

ARTICOLO - 7 -

Organi dell'associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente

ARTICOLO - 8 -

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe, **in deroga all'Art. 24 del D.Lgs. 117 del 2017.**

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti la Giunta Esecutiva, determinandone il numero, secondo quanto stabilito dall'Art. 9, prima di procedere alle elezioni;

c) delibera il regolamento interno e le sue eventuali variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri della Giunta Esecutiva o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro della Giunta Esecutiva eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto affisso in luogo accessibile nei locali della sede o recapitato, almeno otto giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intera Giunta Esecutiva.

5) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche di Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

7) L'Assemblea straordinaria delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo; tali deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi degli associati.

ARTICOLO - 9 -

La Giunta Esecutiva

- 1) La giunta Esecutiva è formata da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci.

La prima Giunta Esecutiva è nominata nell'atto costitutivo.

I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte della Giunta Esecutiva solo gli associati.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti la Giunta decada dall'incarico, la Giunta Esecutiva può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intera Giunta.
- 3) La Giunta Esecutiva nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
- 4) Alla Giunta Esecutiva spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare le domande di ammissione di nuovi soci;
 - d) deliberare in merito alla straordinaria amministrazione.
- 5) La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) La Giunta Esecutiva è convocata di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza della Giunta Esecutiva redatti a cura del Segretario e sottoposti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO - 10 -

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dalla Giunta Esecutiva, ha il compito di presiedere alla stessa nonché alla Assemblea dei soci e gode dei poteri di ordinaria amministrazione.
- 2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dalla Giunta Esecutiva.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO - 11 -

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO - 12 -

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico analogo settore.

ARTICOLO - 13 -

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

L'Associazione svolge attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266 e pertanto si intendono accettati tutti i requisiti in essa contenuti.

Il Presente Statuto è modificato conformemente al D.Lgs. 117 del 2017.

REGISTRATO A CHIVASSO IL 30 MAG. 2019
N. 814... SERIE 3... AM. 5211
Versati Euro esente
COM. MOD. F23 II //



Per il Direttore Provinciale
Emanuele Diena
Il Funzionario delegato (*)
Rosangela De Noni
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Emanuele Diena